

DISPOSITIVI DI ALLARME E LAMPEGGIANTE DI COLORE BLU - USO E PRESCRIZIONI -

UFFICIO STUDI ASAPS

L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del **dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu** è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di Polizia o antincendio e di Protezione Civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e a quelli del soccorso nazionale alpino del CAI, nonché a quelli equivalenti esistenti nella Valle D'Aosta, Trento e Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto.

L'uso dei predetti dispositivi è altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto. Si precisa che i veicoli assimilati devono aver avuto il riconoscimento dal Dipartimento Trasporti Terrestri.

Ai sensi del Decreto MIT del 05 ottobre 2009, l'uso dei dispositivi acustici supplementari di allarme e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, fissi o mobili, è **consentito**, per l'espletamento di servizi urgenti di istituto, ai conducenti di:

a) autoveicoli e motoveicoli **in uso** al Dipartimento della Protezione civile, immatricolati ai sensi dell'art. 138 del CdS;

b) autoveicoli e motoveicoli adibiti ai **servizi di protezione civile** impiegati in caso di emergenze di cui all'art. 2, comma 1, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, ivi compreso lo spegnimento di incendi boschivi. I predetti autoveicoli e i motoveicoli sono immatricolati ai sensi degli articoli 91 e 93 del Codice della Strada:

1) a nome degli **enti pubblici di protezione civile** che ne dispongono a titolo di proprietà, di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto (*leasing*) ovvero di acquisto con patto di riservato dominio;

2) a nome delle **organizzazioni di volontariato** operanti nel settore della protezione civile, iscritte nell'elenco regionale di cui all'art. 6, della Legge 11 agosto 1991, n. 266 e delle organizzazioni nazionali di protezione civile iscritte nell'elenco nazionale del Dipartimento della Protezione Civile ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, che ne dispongono a titolo di proprietà, di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto (*leasing*) ovvero di acquisto con patto di riservato dominio, l'uso dei dispositivi acustici supplementari di allarme e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, fissi o mobili, è consentito qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni: **a)** gli autoveicoli e i motoveicoli adibiti ai servizi di protezione civile siano impiegati in caso di emergenze, di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 225, del 1992, ivi compreso lo spegnimento di incendi boschivi; **b)** l'intervento delle organizzazioni di volontariato sia stato appositamente richiesto da parte delle competenti autorità di protezione civile; **c)** ricorrano le circostanze per considerare il servizio in atto come urgente ai sensi dell'art. 177, comma 1, CdS. La **richiesta** di intervento di cui alla lettera **b)**, è effettuata dall'autorità di protezione civile competente alle organizzazioni di volontariato mediante **comunicazione scritta**. Qualora sussistano ragioni di somma urgenza, la predetta richiesta può essere effettuata per le vie brevi ed è confermata in forma scritta

entro le successive **48 ore**: in tali ultimi casi, il conducente aderente alle organizzazioni previste dalla lettera b), sottoscrive apposita **dichiarazione sostitutiva** dell'atto di notorietà redatta secondo il modello allegato al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 05 ottobre 2009. La comunicazione o la dichiarazione debbono essere esibite all'atto del controllo da parte delle autorità di polizia stradale.

In ordine alla possibilità che gli istituti di vigilanza o di investigazione dotino i propri mezzi di servizio di dispositivi acustici o luminosi, si rappresenta che tali richieste non potranno essere accolte (*vedasi la circolare del Ministero Interno prot. n. 557/PAS.10758.10089D del 22 gennaio 2007*).

Con l'emanazione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 ottobre 2012, n. 217 è stata regolamentata la materia del **trasporto e soccorso di animali in stato di necessità** (*trauma grave o malattia con compromissione di una o più funzioni vitali o che provoca l'impossibilità di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto; presenza di ferite aperte, emorragiche, prolasso; alterazione dello stato di coscienza e convulsioni; alterazioni gravi del ritmo cardiaco respiratorio*). Tale regolamento si applica alle autoambulanze veterinarie classificate quali veicoli per uso speciale, ai veicoli adibiti alle attività di zootecnia svolte da soggetti pubblici e privati nell'adempimento di servizi urgenti di istituto, nonché ai veicoli in disponibilità degli enti proprietari e concessionari delle autostrade impegnati nell'attività di recupero di animali la cui presenza possa costituire pericolo per la circolazione stradale, i quali possono utilizzare i dispositivi acustici supplementari di allarme e/o di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu. Al fine di consentire agli organi di Polizia Stradale di accertare il regolare utilizzo dei dispositivi, i conducenti dei veicoli interessati sono tenuti ad esibire la **richiesta scritta di soccorso o di trasporto** ovvero, in mancanza, la **certificazione relativa allo stato di necessità** dell'animale soccorso o trasportato, rilasciate da un medico veterinario. Qualora l'accertamento non possa essere immediatamente effettuato ovvero sia impedito o reso eccessivamente difficoltoso in ragione di specifiche circostanze di luogo o di tempo, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente accertatore invita, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 180, comma 8, CdS, l'intestatario del veicolo ad esibire, entro il termine di **30 giorni**, decorrenti dalla notifica dell'invito, la richiesta scritta di soccorso o di trasporto ovvero la certificazione relativa allo stato di necessità dell'animale soccorso o trasportato, rilasciate da un medico veterinario.

Per le autoambulanze veterinarie, indipendentemente dall'uso, nelle righe descrittive della carta di circolazione è annotata una delle seguenti diciture, a secondo del caso che ricorre: - «**Trasporto di animali in stato di necessità, DM 09.10.2012, n. 217**»; - «**Soccorso di animali in stato di necessità, DM 09.10.2012, n. 217**». Dette annotazioni assolvono anche la necessità di consentire agli organi di polizia stradale di svolgere i necessari controlli su strada in ordine al legittimo utilizzo dei dispositivi supplementari di cui all'art. 177 CdS (*vedasi la circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti n.15465/DIV3/C del 1° luglio 2015*).

I conducenti dei veicoli che nell'espletamento di servizi urgenti di istituto usino **congiuntamente** il dispositivo acustico (*sirena*) e quello di segnalazione visiva (*lampeggiante blu*), non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.

Si precisa che agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvedono a concedere immediatamente la via libera. Se l'agente intima l'alt, il veicolo, anche con i dispositivi in funzione, deve fermarsi.

I conducenti di veicoli in **servizio di emergenza** (*polizia, ambulanza, vigili del fuoco*), anche quando procedono previa attivazione del dispositivo acustico d'allarme (*c.d. sirena*), non sono comunque esonerati dal dovere di osservare la generale prudenza nell'approssimarsi ai crocevia, è altresì vero che la violazione di tale generale obbligo di prudenza non esonera gli altri conducenti dall'obbligo di arrestare immediatamente la marcia, non appena siano in grado di percepire la suddetta segnalazione di emergenza (*vedasi Cassazione Civile, Sez. III, 25.11.2014, n. 24990*).

I dispositivi di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu ed acustica devono essere **azionati congiuntamente ed in modo continuo**, da parte dei conducenti degli autoveicoli e motoveicoli autorizzati. L'utilizzo del solo dispositivo luminoso, pur non essendo aprioristicamente escluso dal Codice della Strada, non consente di derogare ad alcuna delle norme di comportamento e quindi di sicurezza della circolazione stradale, avendo unicamente lo scopo di segnalare la presenza del veicolo nei casi in cui sia necessaria una maggiore visibilità del medesimo, per motivi di sicurezza pubblica o connessi all'esercizio delle funzioni comunque richiamate dal citato art. 177 del CdS (*vedasi la circolare del Ministero Interno n. 300/A/32890/105/19/3 del 10 aprile 2001*).

La **sola detenzione di un dispositivo lampeggiante a luce blu** e non espressamente attraverso l'uso dello stesso configura il reato di cui all'art. **497-ter** del Codice Penale. Sebbene la rubrica dell'articolo parli di "*possesso di segni distintivi contraffatti*", non è l'autenticità degli oggetti che viene tutelata dall'ordinamento, ma la riserva alle forze di polizia dei segni e degli oggetti che identificano queste ultime, perché attraverso di essi avviene il riconoscimento del personale investito della funzione (*vedasi Cassazione Penale, Sez. V, 24.07.2014, n. 32964*); mentre per la **dotazione illecita** di dispositivi supplementari a luce lampeggiante blu si applicano le sanzioni dell'art. **71** CdS.

UFFICIO STUDI ASAPS